

INRAIL s.p.a.

Appendice di aggiornamento

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001

Genova, 31 marzo 2021

INDICE

PARTE GENERALE

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato.....	P. 3
2. Le attività sensibili.....	P. 6
3. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di INRAIL s.p.a.....	P. 8
3.1 Responsabilità nell'aggiornamento.....	P. 8
3.2 Finalità dell'aggiornamento.....	P. 8
3.3 Data di riferimento dell'aggiornamento.....	P. 9
4. Principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.....	P. 9
5. Rapporti con i Partner.....	P. 10
6. Flussi informativi diretti all'OdV.....	P. 11
7. I controlli dell'Organismo di vigilanza.....	P. 12
8. Formazione del personale.....	P. 13
9. Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria.....	P. 13
10. Adozione e aggiornamento dei protocolli di gestione.....	P. 15

1. Analisi delle nuove fattispecie di reato

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto alcune rilevanti modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- La rubrica dell'articolo 24 è stata sostituita dalla seguente: «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*».

Con le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 24, sono stati aggiunti due reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente:

o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

o Frode informatica commessa in danno dell'Unione europea (art.640-ter c.p.)

- Con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 24 è stato aggiunto anche il delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 che punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed altre erogazioni assimilate (quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria).

- **la rubrica dell'articolo 25 è stata sostituita dalla seguente: «*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*».**

- Con le modifiche apportate al comma 1 nell'art. 25, sono state aggiunte tre fattispecie di reato:

o Peculato (per appropriazione) (art. 314, comma 1, c.p.p), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

o Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

o Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

Va segnalato anche che l'art. 323 c.p. è stato modificato dall'art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed ora risulta così formulato:

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”

- Con l'inserimento del comma 1-bis nell'art.25-quinquiesdecies, sono state aggiunte **altre tre fattispecie di reato tributario** che costituiscono presupposto della responsabilità dell'ente, ma soltanto se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

o Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

o Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

o Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

con l'aggiunta dell'art. 25-sexiesdecies (**Contrabbando**), sono stati indicati quali nuovi reati presupposto tutti quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale), per i quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Per tali nuove fattispecie è anche prevista l'aggravante del profitto di rilevante entità, nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'intervento normativo richiamato, si riepiloga di seguito il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, E nelle pubbliche forniture Art. 24 | D.Lgs.n.231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Art. 24-bis | D.Lgs.n.231/01

Reati di criminalità organizzata Art. 24-ter | D.Lgs.n.231/01

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio Art. 25 | D.Lgs.n.231/01

Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false Art. 25-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro l'industria ed il commercio Art. 25-bis.1 | D.Lgs.n.231/01

Reati societari Art. 25-ter | D.Lgs.n.231/01

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 25-
quater | D.Lgs.n.231/01**

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Art. 25-quater.1 |
D.Lgs.n.231/01**

Delitti contro la personalità individuale etc. Art. 25-quinquies | D.Lgs.n.231/01

Reati finanziari o abusi di mercato Art. 25-sexies | D.Lgs.n.231/01

Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro Art. 25-septies | D.Lgs.n.231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio Art. 25-octies | D.Lgs.n.231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25-novies | D.Lgs.n.231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 25-decies | D.Lgs.n.231/01

Reati ambientali Art. 25-undecies | D.Lgs.n.231/01

Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri Art. 25-duodecies | D.Lgs.n.231/01

Reati di razzismo e xenofobia Art. 25-terdecies | D.Lgs.n.231/01

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati Art. 25-quaterdecies | D.Lgs.n.231/01

Reati tributari Art.25-quinquiesdecies|D.Lgs.n.231/01

Contrabbando (diritti di confine) Art.25-sexiesdecies|D.Lgs.n.231/01

Delitti tentati Art. 26 | D.Lgs.n.231/01

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

La società, nell'ambito dei nuovi reati presupposto individuati nel paragrafo 1., ha rinnovato la propria analisi del rischio, individuando le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere compiuti i reati di cui al paragrafo 1.:

- processo/ciclo di fatturazione attiva;
- processo/ciclo di fatturazione passiva;
- processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali (ai fini IRES, IRAP e IVA);
- elaborazione dati contabili e tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
- gestione del patrimonio aziendale;
- processo di inventariazione fisica;
- gestione di operazioni straordinarie o di riorganizzazione aziendale;
- gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;
- ciclo acquisti;
- gestione contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti;
- partecipazione a gare ad evidenza pubblica.

In tali aree dovranno essere adottate specifiche procedure volte ad evitare il compimento dei reati presupposto nell'ambito delle attività sensibili.

Riveste particolare importanza il rispetto del codice etico aziendale nella parte relativa ai rapporti con i fornitori e, più in generale, con i terzi, ivi inclusi gli organi della pubblica amministrazione (*i.e.* amministrazione finanziaria).

In particolare per i reati tributari si individuano i seguenti processi e sotto-processi sensibili:

processo	Attività sensibile	Esempi di commissione dei reati
Amministrazione, finanza e controllo	Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Acquisti	Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.
finanza	Pagamento mod. F24	Indebita compensazione nell'ambito di operazioni transfrontaliere (sistemi fraudolenti)
Acquisti	Gestione acquisti di beni e servizi	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi

		inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Gestione risorse umane	Gestione delle note spese	Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti: Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
M&A e Operazioni Straordinarie	Cessione e dismissione di asset	Art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – personale della società dismette e cede artatamente cespiti aziendali in modo simulato al fine di sottrarre beni alla garanzia dell’Erario

3. Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di INRAIL s.p.a.

3.1 Responsabilità nell’aggiornamento

Sulla base del vigente modello OGC, l’aggiornamento del modello compete all’Organismo di vigilanza il quale “mantiene aggiornato, attraverso le proposte di modifica avanzate all’organo amministrativo, il modello organizzativo in conformità dell’evoluzione normativa, delle modifiche organizzative e degli sviluppi delle attività aziendali”.

Ai sensi del vigente statuto, l’OdV deve formulare proposte al CDA di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi.

3.2 Finalità dell’aggiornamento

Le finalità dell’aggiornamento possono essere individuate nella necessità che il modello OGC vigente rispecchi con fedeltà il quadro normativo e descriva compiutamente le aree di attività in cui possono essere compiuti i reati rilevanti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché preveda e disciplini i presidi e le procedure adottate per minimizzare il rischio di compimento dei reati rilevanti.

Il modello OGC deve quindi essere implementato qualora il legislatore inserisca nel novero dei reati il cui compimento possa comportare la responsabilità amministrativa della società ulteriori fattispecie.

La presente revisione ed aggiornamento del modello è stata condotta secondo le seguenti direttrici:

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commesse violazioni delle norme relative ai nuovi reati presupposto;
- valutare i protocolli e le procedure adottate atti a prevenire tali violazioni;
- previsione di obblighi di informazione all'Organismo deputato al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare.

3.3 Data di riferimento dell'aggiornamento

La data alla quale il presente aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo è riferita è il **31 dicembre 2020**.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le regole di comportamento riguardanti i nuovi reato presupposto di cui al paragrafo 1. in due aree:

- obblighi
- divieti

Obblighi

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nelle procedure che dovranno essere adottate dalla società, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 74/2000, nel D.L. n. 105/2019 e nella L. n. 3/2019;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia diversi dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse da INRAIL;
- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le appendici di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure operative che la società vorrà adottare per la disciplina delle attività sensibili sopra indicate.

I responsabili dei processi e/o delle unità organizzative, a cui competono le attività sensibili indicate al paragrafo 2. devono:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nell'ambito delle attività sensibili;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- prevedere adeguate e periodiche attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori, per fornire agli stessi una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste da INRAIL per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

I responsabili delle attività sensibili, individuate nelle procedure da adottare, dovranno incontrarsi periodicamente per discutere ed **aggiornare la mappa dei rischi e dei presidi ed elaborare eventualmente un piano di miglioramento**. Il verbale della riunione dovrà essere trasmesso all'Amministratore Delegato e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Divieti

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato indicate nel paragrafo 1.

In particolare è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di INRAIL di:

- emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
- emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- effettuare indebite compensazioni per crediti fiscali inesistenti nell'ambito di operazione illecite transfrontaliere;
- registrare nelle scritture contabili fatture o altri documenti passivi per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- occultare o distruggere scritture contabili senza che siano decorsi i termini di legge per la loro conservazione;
- fornire dati inesistenti nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali;
- erogare omaggi o altre utilità diverse da quelle d'uso ed in conformità alle procedure aziendali;
- effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;
- gestire i sistemi informativi aziendali senza il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR reg. UE 679-2016 e D.lgs. n. 196/03) e senza l'applicazione delle previste misure di sicurezza informatica.

5. RAPPORTI CON I PARTNER

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni richiamate nel paragrafo 1.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati indicati al paragrafo 1, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da INRAIL con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto significativo nelle attività sensibili di cui al paragrafo 2., di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal codice etico aziendale;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

6. FLUSSI INFORMATIVI DIRETTI ALL'OdV

La definizione di un efficace sistema di reporting verso l'Organismo di Vigilanza costituisce uno dei requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, così come richiesto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari previste ed elencate nel Modello (d'ora in poi Modello 231).

Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all'OdV. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si richiama in tale ambito anche la vigente normativa sul c.d "whistleblowing".

L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti l'organo amministrativo dell'Ente.

Per facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato, indicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

I flussi informativi riguardano in particolare:

- bozza dei modelli di dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti di imposta almeno 30 giorni prima del loro invio telematico all'amministrazione finanziaria;

- mod. F24 contenenti crediti di imposta in compensazione almeno 10 giorni prima del loro inoltro telematico;
- dettaglio dei conteggi delle imposte annuali sui redditi e dell'IRAP;
- per le spese di importo superiore ad Euro 10.000 copia dell'ordine di acquisto, copia della fattura passiva ricevuta, copia dell'eventuale DDT;
- per i ricavi di importo superiore ad Euro 50.000 copia dei relativi contratti attivi, documentazione a supporto dell'esecuzione del servizio, copia DDT in caso di cessione di beni;
- copia dell'inventario annuale e del registro dei cespiti ammortizzabili;
- copia del libro giornale su base annuale;
- copia semestrale dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Ente di riscossione;
- copia degli atti notarili con i quali vengono stipulati atti relativi a operazioni societarie straordinarie (conferimenti di azienda, compravendite di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.);
- dettaglio delle spese per omaggi, spese di rappresentanza su base trimestrale;
- dettaglio delle sponsorizzazioni effettuate e ricevute su base trimestrale;
- copia documentazione di gara per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica;
- relazione periodica dell'amministratore di sistema;
- relazione sulle misure di sicurezza resa dall'I.T. secondo il principio dell'accountability (ex GDPR).

7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, così come previsto nella Parte Generale del vigente Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati indicati nel paragrafo 1.;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nel paragrafo 1.;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente appendice di aggiornamento agli organi competenti (CdA);
- propone al CdA o all'organo amministrativo eventuali integrazioni al sistema di gestione e alle specifiche procedure adottate, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati nel paragrafo 1.

8. Formazione del personale

Costituisce parte sostanziale della presente appendice di aggiornamento del modello OGC l'attuazione di un nuovo programma di formazione e sensibilizzazione del personale allo scopo di diffonderne i contenuti.

Detto programma si attuerà mediante l'organizzazione di un sistema di formazione a divulgazione interna da predisporre nel corso del 2020, il quale conterrà la trattazione dei seguenti argomenti:

- le nuove fattispecie di reato introdotte nel D.Lgs. n. 231/2001;
- lo scopo e le funzioni dell'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le nuove aree a rischio;
- i protocolli e gli *standard* di controllo adottati dalla società;
- le nuove tipologie di intervento dell'Organismo di vigilanza;
- il sistema sanzionatorio in caso di infrazione.

Tutti i dipendenti della società, di qualsiasi mansione siano investiti e qualsiasi funzione ricoprano all'interno della struttura aziendale, sono tenuti a conoscere il contenuto aggiornato del modello, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Si prevede inoltre, all'atto del primo ingresso in servizio, l'attuazione del seguente sistema di formazione:

- consegna del materiale di formazione e di copia in formato elettronico del modello e della presente appendice di aggiornamento.

9. Sistema disciplinare e procedura sanzionatoria

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nell'aggiornamento del Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Tale sistema disciplinare deve assicurare l'effettività anche dei contenuti delle appendici di aggiornamento del modello OGC.

1. Sistema disciplinare

a) Ogni violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice etico aziendale ed ogni violazione delle misure previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da INRAIL s.p.a. ex D.Lgs. 231/2001 e successivi emendamenti, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del codice civile, e pertanto è sanzionato a norma degli articoli seguenti secondo la procedura descritta *infra*;

b) il sistema disciplinare adottato applica i principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, nonché i principi contenuti nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;

c) il procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni prescindono dalla concorrenza di un eventuale procedimento penale.

2. Soggetti passivi

In considerazione della particolare azione preventiva di tutela dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, il presente sistema disciplinare si applica nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) i componenti degli organi sociali di INRAIL s.p.a. (organo amministrativo, organi delegati, collegio sindacale, revisori contabili, direttori, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della società);
- b) il personale (i dipendenti di qualsiasi qualifica, i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni) della società;
- c) i consulenti ed i fornitori di beni, servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e per conto della società o sotto il controllo o nell'interesse della stessa;
- d) I componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

3. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

- a) Alle violazioni di cui al punto 1 si applicano le sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL del settore confluito nel "contratto aziendale INRAIL" con la seguente tipizzazione delle sanzioni e degli illeciti:
 - 1) **rimprovero** (verbale o scritto sulla base della gravità della violazione) quando il lavoratore violi le procedure interne previste dal modello (ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
 - 2) **multa**, quando il lavoratore violi più volte le procedure interne previste dal modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
 - 3) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** quando il lavoratore violi le procedure interne previsto dal modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello o compia atti contrari all'interesse della INRAIL s.p.a. arrecando danno alla società o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità aziendale;
 - 4) **licenziamento con o senza preavviso** quando il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- b) Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno commisurate in relazione:
 - alla gravità delle azioni commesse e proporzionate alle stesse;
 - al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
 - all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
 - all'intenzionalità del suo comportamento, o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché alla gravità del medesimo;

- alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del modello.

4. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previsto dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute idonee in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., nonché dal relativo CCNL.

5. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

6. Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, siano essi partners, consulenti, od altri soggetti terzi aventi relazioni contrattuali con INRAIL s.p.a., in contrasto con le regole di comportamento di cui al punto 1, e tale da poter comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, anche di diritto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla società stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

7. Potere d'iniziativa

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità al presente regolamento, a carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del modello organizzativo o del codice etico.

10. Adozione e aggiornamento dei protocolli di gestione

Compete alla società provvedere tempestivamente all'aggiornamento, se esistenti, o all'adozione *ex novo* se non già adottati di specifici protocolli di gestione diretti a disciplinare e normare le attività sensibili indicate nella presente appendice di aggiornamento del modello OGC, integrando quanto previsto nel presente documento ed integrando gli eventuali sistemi di gestione già in essere.

Le procedure richiamate nel presente documento rappresentano soltanto un indirizzo in merito ai protocolli di gestione che l'Ente dovrà adottare sotto la propria responsabilità.

Tali protocolli di gestione dovranno essere inviati tempestivamente all'Organismo di vigilanza per una sua valutazione formale e di merito.
Successivamente i protocolli di gestione dovranno essere formalmente adottati dall'Ente.